



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Settima Civile - Fallimentare

Il Giudice designato

Procedimento liquidatorio R.G. 3 /2022

(art. 14 ter L. 3 del 2012 e s.m.i.)

Il giudice, provvedendo sul ricorso depositato in data 11 marzo 2022 da BARELLI Riccardo
avente ad oggetto la liquidazione del patrimonio del proponente;

visto l'art. 14 ter, quinquies e ss. L. 3 del 2012;

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

Premesso quanto segue sui termini e caratteristiche del progetto liquidatorio esposto:

- il ricorrente ha riferito di trovarsi in situazione di sovraindebitamento le cui cause sono da ricondursi principalmente a vicende lavorative e familiari, essendosi prestato a sostenere l'iniziativa imprenditoriale della moglie in sostanza bloccata a causa del Covid e successivamente avendo subito un significativo ridimensionamento nell'ambito della propria attività lavorativa in seguito a problemi di salute. I tentativi di porre rimedio contraendo finanziamenti via via più gravosi e il lievitare dei crediti a causa delle spese di mora hanno cagionato un indebitamento globale pari ad oltre euro 160.000,00, del tutto insostenibile;
- che tali circostanze hanno compromesso la capacità reddituale del Sig. BARELLI, il quale presta attività di lavoro dipendente con contratto a tempo pieno e durata indeterminata presso la società AON Reinsurance Italia S.p.a. e percepisce un reddito annuale (al lordo di trattenute effettivamente in essere) di circa € 54.600,00*. Detto stipendio da lavoro dipendente, rappresenta, allo stato, l'unica fonte di reddito del Barelli e dei componenti del suo nucleo familiare, tra cui la moglie, il figlio di nove anni, la figlia della moglie e il fidanzato di costei;
- che il ricorrente non dispone di beni immobili o mobili da liquidare, salvo le suppellettili e l'arredamento dell'abitazione, di valore irrisorio.

Al ricorso, nel relativo fascicolo telematico, risulta allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Daniele Lippi (all. 31).

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione posta a suo corredo, ritiene questo giudice che sussistano i presupposti per dichiarare aperta la postulata procedura

posto che:

- il ricorrente non è sottoposto ad alcuna procedura concorsuale diversa da quelle di cui alla l. 3/2012;
- avendo, il ricorrente, la propria residenza in Rapallo (Certificato di Residenza all. 4) deve riscontrarsi la competenza di questo Tribunale a provvedere sul proposto ricorso;
- il ricorso deve ritenersi validamente corredato dalle certificazioni uniche dell'ultimo triennio (all. 15, 16, 17) essendo il debitore non tenuto alla presentazione della dichiarazione, nonché dell'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme di relativa individuale spettanza;
- deve ritenersi sussistente la sua condizione di sovra-indebitamento alla luce del sensibile valore differenziale che si rinviene tra l'ammontare della situazione debitoria a suo carico — pari ad euro 161.990,96 - e l'attivo costituito unicamente da quanto potrà ricavarsi dai futuri guadagni da reddito di lavoro, dedotta una consistente quota necessaria al mantenimento del numeroso nucleo familiare, oltre all'anticipo sul TFR;
- è stata prodotta in atti relazione dell'O.C.C. nella persona della dott. Lippi che ha proceduto alla disamina delle cause che hanno determinato l'indebitamento del ricorrente, della sua consistenza, della di lui incapacità a farvi fronte oltre che al riscontro della sussistenza degli ulteriori presupposti postulati dall'art. 14 ter, comma 3, lett. c) e d) ed alla motivata valutazione di completezza ed attendibilità;
- non si riscontrano, nell'ultimo quinquennio, atti in frode ai creditori, neppure avendo compiuto il debitore negli ultimi cinque anni alcun atto dispositivo;
- quanto all'importo non passivamente interessato dalla liquidazione per le esigenze di mantenimento proprie e del suo nucleo familiare, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, lett. b), richiamato dall'art. 14 quinquies, comma 2, lett. f, legge n. 3/2012, tale cifra è stata indicata, in ricorso, in euro 2850,00 mensili e, nel corpo della propria relazione, l'O.C.C. ha attestato la corrispondenza a spese effettivamente sostenute per esigenze di vita quotidiana, ulteriormente considerato che grava sul sig. Barelli l'integrale mantenimento dei numerosi componenti del nucleo familiare oltre alle spese per la locazione della casa di abitazione; sarà onere del liquidatore verificare l'eventuale sopravvenienza di maggiori risorse monetarie che dovranno essere acquisite alla liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 undecies legge n. 3/2012 e, in tale occorrenza, potrà procedersi alla ridefinizione della quota parte da preferenzialmente devolvere alla salvaguardia dei bisogni primari individuali;

-quanto **alla azione esecutiva intrapresa dal terzo (Dott. Franco Parodi)** pacificamente essa diviene improcedibile dal momento del deposito del presente provvedimento stante il divieto di instaurare o proseguire azioni esecutive previsto dalla L. n. 3/2012 che si estende anche alle procedure esecutive presso terzi. In particolare, pur non essendo prevista nella disciplina della legge 3/2012 una norma analoga alla previsione dell'art. 44 l.fall., si ritiene che tale divieto operi anche allorché il giudice dell'esecuzione abbia emesso l'ordinanza di assegnazione somme anteriormente all'apertura della procedura di sovraindebitamento (così Tribunale di Milano, ordinanza del 09.07.2017).

In particolare il Tribunale aderisce e ritiene prevalente l'orientamento che - facendo riferimento all'art. 44 l.f., ed alla pronuncia della Corte di Cassazione che, in caso di fallimento, ha precisato che non assume rilievo l'antiorità dell'assegnazione (cfr. Cass. 1227/16)- ha ritenuto (partendo dall'assunto che le procedure di sovraindebitamento rientrerebbero tra le procedure concorsuali per le caratteristiche di universalità e di segregazione del patrimonio) che con l'apertura della liquidazione tutti i crediti debbano considerarsi scaduti e la assegnazione - che opera "salvo esazione" (cioè pro solvendo) - non estingue il credito, per cui il creditore che abbia pignorato il quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla data dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, non potrà continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale, ma dovrà subire una falcidia in misura pari agli altri creditori.;

- quanto invece alla richiesta di revoca del contratto di **finanziamento con cessione del quinto stipulato con Prestitalia S.p.a**, così che venga a decadere la delegazione di pagamento - con conseguente destinazione dell'intero reddito disponibile alla liquidazione del patrimonio - si tratta di condizione ritenuta necessaria ai fini della ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di liquidazione del patrimonio. In relazione alla cessione del quinto, deve premettersi che la cessione di credito (assimilabile alla vendita di cosa futura) è un contratto di natura consensuale con efficacia obbligatoria, ovvero si perfeziona con il semplice consenso ed ha l'effetto di obbligare le parti ad eseguire la prestazione. L'effetto traslativo si verifica, però, solamente quando il credito viene ad esistenza, e non prima (inter alia, Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 551 del 17/01/2012; conforme Cass. Sez. I, Sentenza n. 17590 del 31/08/2005). Va dunque richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il contratto di cessione del quinto si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma nel caso di cessione di un credito futuro "*il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria*" con la conseguenza che in caso di fallimento del cedente, anche se la cessione è stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. civ, essa "*non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione*". Con riguardo alla sfera fallimentare, è pacifico che la cessione del quinto o l'assegnazione invito domino disposta con ordinanza non siano opponibili, in quanto il pagamento

eseguito post fallimento, ancorché conseguente ad un accordo stipulato in precedenza, è inefficace ai sensi dell'art. 44 l.f.; in tal senso si veda Cass, Sez. 6 - I, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016, conforme Sez. I, Sentenza n. 7508 del 31/03/2011, in cui l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha evidenziato in senso condivisibile che *"In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitori" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni. è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo. "*

Ai sensi dell'art. 44 L.F. sono quindi inefficaci, a far data dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, i pagamenti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento nonché qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile. Pertanto, se si tiene conto della natura concorsuale della liquidazione del patrimonio — sancita dallo stesso legislatore — non può che ritenersi applicabile il principio per cui i crediti debbano intendersi interamente scaduti al momento dell'apertura del concorso dei creditori, che, nella liquidazione del patrimonio (assolutamente sovrapponibile per caratteristiche alla procedura fallimentare), coincide con il provvedimento di apertura della liquidazione; la non opponibilità della cessione dei crediti futuri successivi all'omologa del piano significa che, di detti crediti ceduti, può ancora disporre il debitore per organizzare il piano verso i creditori, tra i quali, naturalmente, va compreso anche lo stesso cessionario per il residuo del finanziamento non rimborsato fino a tale data.

Il medesimo principio è applicabile nei confronti della procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla legge sopra citata atteso che l'art. 14undecies prevede che i beni sopravvenuti sono oggetto della procedura, per cui all'evidenza la cessione del quinto a favore del cessionario cessa con l'apertura della procedura. Analogamente quanto alle ordinanze di assegnazione di somme pignorate, l'art. 14 quinquies comma 2 lett. b) della legge sopra citata prevede che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, per cui la norma si applica anche ai casi di pignoramento della retribuzione o della pensione.

In conclusione sul punto, ad avviso della scrivente, il pignoramento dello stipendio e la cessione di 1/5 del credito futuro (così come la delega di pagamento altresì insistente sullo stipendio del richiedente) non sono opponibili alla procedura di liquidazione qui in esame, essendo assimilabile sotto tale profilo ad una procedura fallimentare, con conseguente trattamento alla stregua dei restanti creditori;

- ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co. I L. 3/2012, la nomina **di un liquidatore giudiziale** il cui compenso è stato stanziato in prededuzione, si reputa opportuno, anche per evitare un aggravio di spese, confermare il nominativo dell'OCC di nomina presidenziale, dandosi atto della attività liquidatoria da porre in essere, consistente essenzialmente nell'apertura del conto corrente e nella percezione della quota disponibile di reddito mensile in arco quadriennale del piano di liquidazione. nonché nella apprensione della anticipazione del TFR messa a disposizione;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore confermando la persona fisica dell'OCC dott. Daniele LIPPI ex art. 14 quinquies comma 2 lett. a) della legge n. 3 del 2012;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co, 5 L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio, se già disposti), né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012 (deposito in cancelleria in data 08.06.2021);

dà atto dell'inopponibilità nei limiti di cui in parte motiva alla massa dei creditori della cessione di un quinto del credito del debitore a favore di Prestitalia S.p.a.;

dispone che il liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione agli eventuali beni immobili e mobili registrati rinvenuti in un secondo momento;
- 2) proceda all'inventario (di tutti i beni mobili registrati e non registrati soggetti alla liquidazione) e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché ad un piano delle attività di liquidazione e di riparto nel corso del tempo

ed all'individuazione di percentuali e tempistiche di soddisfazione oltre che delle preclusioni anche dei creditori privilegiati e chirografari nella misura del piano secondo i flussi finanziari;

ordina il rilascio/la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,;

fissa allo stato - secondo il combinato disposto degli articoli 14 quinquies lettera f) e 14 ter comma 5 lettera b) legge n. 3 del 2012 — l'importo escluso dalla liquidazione in misura di € 2350,00 netti mensili per spese di sostentamento proprie e del nucleo familiare, con versamento in favore dei creditori del residuo di € 1000,00 mensili. sino all'integrale soddisfazione conformemente al piano di liquidazione;

fissa nel termine di quattro anni (48 mesi) il tempo di esecuzione della procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012, con decorrenza dal presente decreto di apertura;

dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese; nonché la sua pubblicità sull'apposita partizione del sito web del Tribunale di Genova;

precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/ liquidatore.

Genova, 17/03/2022

Il Giudice
Dott.ssa C. Tabacchi

Avv. Simona Pometto Avv. Fabrizio Giusti
Via Gabriele D'Annunzio n. 2/50
16123 – Genova
tel. 010/59.42.84
simona.pometto@ordineavvgenova.it fabrizio.giusti@ordineavvgenova.it

TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE VII FALLIMENTARE

SOVRAINDEBITAMENTO: BARELLI RICCARDO.

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 14 TERL. N. 3/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE L. 176/2020 DI

CONVERSIONE DEL D.L. N. 137/2020

Ill.mo Tribunale,

il Sig. Barelli Riccardo, nato a Milano il 07/01/1969 C.F. BRLRCR69A07F205V, e residente in Rapallo (Ge) alla Via Privata Giovanni Battista Perasso n. 1/25, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso gli Avv.ti Simona Pometto (C.F. PMTSMN68E50I480M) e Fabrizio Giusti (C.F. GSTFRZ65E05H536J), con studio in Genova, Via Gabriele D'Annunzio n. 2/50, i quali lo rappresentano, assistono e difendono giusta mandato in calce al presente atto.

Gli Avv.ti Simona Pometto e Fabrizio Giusti chiedono che tutte le comunicazioni endoprocessuali vengano trasmesse ai seguenti indirizzi pec:
simona.pometto@ordineavvgenova.it; fabrizio.giusti@ordineavvgenova.it

PREMESSO CHE

- o ai sensi dell'art. 6 della L. n. 3/2012 lo scrivente si trova in situazione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina un'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
- o in data 29 settembre 2021 lo stesso ha depositato istanza per la nomina di un professionista facente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (doc. 1), poi nominato nella persona del dott. Daniele Lippi, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e esperti contabili di Genova al n. 1697/A , in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., con studio in Genova, Via Mylius n. 7 int 2, PEC:daniele.lippi@pec.it quale esperto per svolgere le funzioni attribuite dalla L. n. 3/2012 (doc. 2);

- sempre ai sensi della stessa disposizione di legge, lo scrivente è un “consumatore”, in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriale o professionale;
- ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L. n. 3/2012 successivamente modificato dalla Legge n. 176/2020 di conversione del D.L. n. 137/2020 cd “ decreto ristori”, lo scrivente:
 - non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;
 - non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla predetta legge n. 3/2012;
 - non ha subito per cause a sé imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell’accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;
 - non ha già beneficiato dell’esdebitamento per due volte;
- ha fornito in questa sede tutta la documentazione idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;
- l’art, 14 – *ter*, comma 3, Legge n. 3/2012 prevede che alla domanda di liquidazione siano allegati l’inventario di tutti i beni del debitore, nonché una relazione particolareggiata dell’Organismo della Composizione della Crisi.

Tanto premesso il Sig. Barelli Riccardochiede di essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, e pertanto

DEPOSITA

la propria domanda di liquidazione del patrimonio, accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato da OCC di Genova, nella persona del DOTT. Daniele Lippi oltre a tutta la documentazione richiesta.

1. BREVI CENNI SUL DEBITORE E SUL DEBITO

L'esponente è dipendente con contratto a tempo indeterminato presso " AON REINSURANCE ITALIA S.p.a." con la funzione di impiegato amministrativo e percepisce la somma mensile di euro 3.900,00 al lordo della cessione del quinto e rappresenta la sua unica fonte di reddito (doc. 3).

Il suo nucleo familiare è composto oltre che dal sottoscritto, dal coniuge IS PINHEIRO LIRA ANTONIA e vive in regime di separazione dei beni, dal figlio minore Barelli Diego, dalla figlia della moglie Lira Goularte Taila di anni 20 oltre al fidanzato della figlia che si è trasferito da loro essendo inoccupato non facente parte del nucleo familiare. (doc. 4).

La causa del sovraindebitamento in cui si trova il concludente, è da individuarsi nella costituzione tre anni or sono, della società "Lira Barelli " s.a.s. di cui il socio accomandatario è la moglie al 70%, avendo ad oggetto sociale " disbrigo pratiche amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ai cittadini brasiliani, la prestazione di traduzioni in genere, il servizio di alloggio temporaneo al fine di completare le pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana". Tale società risentendo fortemente della situazione emergenziale causata dalla pandemia Covid che impediva e impedisce ai cittadini brasiliani di entrare nel territorio italiano, si è venuta a trovare in una grave situazione di crisi economica. La moglie, amministratrice della società, non percependo nessun emolumento, non era in grado di sostenere i costi fissi di gestione dell'attività *de qua*, tra cui il pagamento dei canoni di locazione dei due alloggi da mettere a disposizione degli immigranti, per cui il Barelli fu costretto ad rivolgersi a finanziarie per ottenere liquidità necessaria non solo alla prosecuzione dell'attività di servizi svolta dal coniuge ma anche per far fronte alle necessità familiari dal momento che deve provvedere al mantenimento di 5 /6 persone. La situazione economica e finanziaria del Barelli si è ulteriormente aggravata dopo che nel 2019 la società AON l'ha

trasferito a Londra per seguire un nuovo progetto con un significativo aumento di stipendio.

Anche in questo caso lo stipendio non era sufficiente ad affrontare tutte le spese del nucleo familiare in quanto l'esponente, sentendo la mancanza della famiglia, tornava in Italia ogni week-end affrontando costi elevati per il viaggio.

La lontananza dalla famiglia aggravata dal lock-down imposto dall'emergenza sanitaria Covid 19, ha creato uno stato di forte depressione nel Sig. Barelli, il quale commise gravi errori nella posizione di dirigente e tutto ciò, lo portò a esercitare su se stesso, forme di autolesionismo con conseguente terapia sia farmacologica che psichiatrica. Nell'ottobre 2020 il Sig. Barelli rientrò in Italia, con una retrocessione sul posto di lavoro da dirigente ad impiegato (alternativamente avrebbe dovuto dare le dimissioni), con una conseguente decurtazione dello stipendio e la perdita di vari benefit legati alla funzione dirigenziale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: macchina aziendale, polizza sanitaria, *flexible benefits* elevati).

SINGOLE POSTE DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Di seguito viene delineato la domanda nelle sue linee essenziali con l'esposizione delle entrate e delle uscite conseguenti ai pagamenti offerti ai creditori.

1.1 ATTIVITÀ PATRIMONIALI E REDDITUALI MESSE A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI

L'attivo messo a disposizione dei creditori è costituito dal 70% del TFR versato nel fondo "Aldo Negri" (doc. 5) riscattabile e, precisamente, il 70% della somma lorda di €. 108.507 alla data del 30.06.2021 pari ad € 76.129,00 lordi che detratte le imposte si attesta su € 57.000,00 circa oltre la quota disponibile della propria retribuzione mensile, al netto delle spese necessarie per il proprio sostentamento e del proprio nucleo familiare e delle spese in prededuzione per il pagamento del compenso del professionista, incaricato di svolgere le funzioni di OCC, del compenso del professionista che ha predisposto la domanda di liquidazione del patrimonio e del legale che lo assiste.

Il Sig. Barelli non è proprietario di beni immobili su tutto il territorio nazionale e all'estero (doc. 6).

Non è proprietario beni mobili registrati (doc. 7).

L'arredo presente presso la propria abitazione risulta privo di valore economico, come emerge dalle fotografie prodotte (doc. 8).

Il debitore è intestatario di quote sociali in qualità di accomandante della società "Lira Barelli" s.a.s. con la percentuale del 15% (doc. 9).

Non ha rilasciato fidejussioni a garanzia di debiti altrui.

Non risulta nessun protesto a suo carico (doc. 10).

E' titolare di conto corrente n. 7548480 acceso presso Banca Carige – Ag. 40 - , che alla data del 30.06.2021 presenta un saldo negativo di €. 2.111,6, conto corrente che gode di un fido di cassa di €. 2.000,00 (doc. 11).

E' titolare di conto corrente n. 70169 acceso presso BPM – Chiavari Agenzia 1 – acceso nel luglio 2019 che alla data del 30.06.2021 presenta un saldo di €. 692,85 (doc. 12) e non gode di nessun fido.

Il conto corrente n. 7697 acceso presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. è stato chiuso in data 04.06.2021 con un saldo di € 8.85 (doc. 13).

La carta di credito CARIGE PAY n. 4539970073347761 è stata bloccata (doc. 14).

Il ricorrente riporta di seguito le certificazioni uniche degli ultimi tre anni, da cui è possibile desumere la propria capacità reddituale (doc. 15 ; 16 e 17):

REDDITO IMPONIBILE	ANNO 2020	ANNO 2019	Anno 2018
Imponibile fiscale	136.288	129.794	114.437
Imposta netta	-51.054	-48.880	-41.719
Add.reg.ecom.	-2.935	-2.740	-2.426
BONUS			
Redd netto annuale	82.299	78.174	70.292
Reddito netto mensile	6.858	6.514	5.857

(Il reddito mensile è stato calcolato sulla base di 12 mesi: occorre precisare che in tale media è compresa anche la 13ma e 14ma mensilità; nei 12 mesi la retribuzione percepita si attesta su circa euro 5.500,00 mensili).

1.2 FABBISOGNO PER IL PROPRIO MANTENIMENTO.

Il proprio nucleo familiare è composto oltre che dal sottoscritto, dal coniuge a carico fiscalmente, dal figlio minore Barelli Diego di anni 9, dalla figlia della moglie Goularte Talia di anni 20 inoccupata e dal fidanzato di quest'ultima che si è trasferito da loro essendo senza occupazione; il Barelli ospita, qualche volta, anche il figlio della moglie Francisco Lira il quale nel periodo in cui non lavora, avendo un contratto a chiamata.

Pertanto, per soddisfare i propri bisogni primari familiari lo scrivente ritiene che siano necessari circa € 2.850,00 mensili, come risulta dagli importi dettagliati nella seguente tabella .

ELENCO SPESE SOSTENTAMENTO	MENSILI	ANNUE
Spese alimentari	1.000,00	12.000,00
Spese utenze (gas.luce)	110,00	1.320,00
Spese mediche	100,00	1.200,00
Abbigliamento e calzature	100,00	1.200,00
Canone locazione e amm.ne	780,00	9.360,00
Retta scolastica	250,00	3.000,00
Tasse scolastiche	10,00	120,00
TARI	30,00	360,00
Imprevisti	80,00	960,00
Carburante e pedaggi	67,00	816,00
Assicurazione casa	10,00	120,00
Noleggio auto	303,00	3.636,00
Totale	2.850,00	34.200,00

Nel dettaglio le voci sopra riportate sono state così individuate:

- L'importo del canone di locazione, oltre gli oneri condominiali è stato dedotto dal contratto di locazione abitativa agevolata datato 10.12.2020, registrato

all'Ufficio del Registro di Chiavari in data 13.01.2021 al n. TLF 2021 serie 3T nr. 151 stipulato con la sig.ra Daniele Caterina (doc. 18).

- Gli importi delle utenze (gas, luce, telefono), sono stati stimati sulla base della media delle corrispondenti spese sostenute negli ultimi mesi (doc. 19).
- L'importo della TARI deriva dalla media del totale dovuto per l'anno 2020 e non pagato (doc. 20).
- Le voci residue sono state stimate sulla base delle abitudini personali del richiedente.
- L'importo di € 303,00 per il canone di noleggio dell'autoveicolo HONDA CIVIC targata FP936GJ stipulato in data 22.10.2019 con durata di 36 mesi con ALD Automotiv (doc. 21): il noleggio per l'autoveicolo è necessario al Barelli per raggiungere il posto di lavoro in quanto il debitore non è proprietario di un veicolo proprio.

2. RICOSTRUZIONE DEL PASSIVO

Nel prosieguo verranno analizzate nel dettaglio le singole voci del debito nei confronti dei creditori.

Il ricorrente indica di aver contratto in precedenza finanziamenti a scopo personale per i bisogni della propria famiglia e per ottenere liquidità necessaria alla continuazione dell'attività di servizi svolta dalla moglie mediante la società LIRA BARELLI s.a.s. DI PINHEIRO LIRA ANTONIA & c. rispettivamente con:

A. ISTITUTI DI CREDITO E FINANZIARIE

2.1 Finanziamento Findomestic Banca S.p.A.: contratto n. 20194016324112 stipulato in data 08.08.2017 per l'importo complessivo di €. 115.884,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da €. 965,00. Debito residuo € 558.580,00 alla data 30.09.2021 (doc. 22);

2.2 Finanziamento AGOS DUCATO S.P.A. : contratto n. 01061683718 stipulato in data 14 maggio 2019 di € 25.732,00 (capitale ed interessi) da rimborsare in n.

84 rate mensili di € 304,00 scadenza 20 luglio 2026 importo residuo € 16.837,00 euro alla data del 28 ottobre 2021 (doc. 23);

2.3 Finanziamento Prestitalia: contratto n. CQ0000004900075903 stipulata per un importo di €. 108.600,00 (capitale e interessi) in data 1 giugno 2018 e scadente il 31 maggio 2028 per n. 120 rate mensili di € 905,40 oggetto di cessione del quinto della retribuzione: importo residuo €. 53545,06 alla data del 30.11.2021 (doc. 24) .

2.4 Carta di credito American Express: cartadi credito con una linea di credito ad uso rotativo massimo euro 5.000,00; la predetta carta veniva bloccata in quanto il saldo alla data del 31.05.2020 era pari ad € 5.730,74. La pratica è stata assegnata al recupero credito che ha previsto un piano di rientro ad €. 120 mensili ed alla data del 31.05.2021 il debito residuo ammonta ad € 4.770,00 dopo il pagamento di n. 8 rate pari ad €. 960,00. (doc. 25)

2.5 Debiti verso terzi.

In data 7 maggio 2021 il dott. Franco Parodi ha notificato a Riccardo Barelli un atto di precetto in forza del decreto ingiuntivo n. 317/2021 emesso dal Tribunale di Genova in data 02.02.21 (doc. 26) con il quale veniva ingiunto il pagamento di euro 25.833,94 a titolo di canoni di locazione e spese condominiali della precedente abitazione, oltre interessi e spese; procedeva quindi con la richiesta di pignoramento presso terzi e all'udienza del 24 ottobre 2021 per l'assegnazione il G.E. dott. Ambrosini provvedeva con l'assegnazione al creditore della somma di euro 500,00 mensili con decorrenza dal mese di agosto 2021 (doc. 27).

2.6 Debiti verso enti locali – Comune di Rapallo

Il mancato pagamento della TARI per l'anno 2020 pari ad euro 313,00 (cfr. doc. 20).

Non sono stati compiuti atti dispositivi patrimoniali negli ultimi cinque anni, come da dichiarazione allegata (doc. 28).

2.7 Crediti prededucibili del professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC.

Alla posizione debitoria sopra indicata si aggiunge il compenso del professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC nella presente procedura, **pari ad € 8.990,54** oltre CP (4%) e IVA (22%) oltre il compenso del professionista che ha disposto il domanda di liquidazione del patrimonio e del Legale pari ad euro 3.000,00 oltre accessori ed iva.

L'importo dell'OCC è stato determinato in conformità all'art. 16 comma 5 del DM 202/2014, nel limite massimo consentito non superiore al 10% dell'attivo ridotto del 20%.

3. PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Considerata l'entità del proprio debito e l'ammontare delle attività disponibili, il debitore si trova nell'impossibilità di poter soddisfare integralmente i propri creditori. Pertanto, il sottoscritto si è determinato a chiedere a codesto Ecc.mo Tribunale di essere ammesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. n. 3/2012, prevedendo:

- Il pagamento delle spese relative al proprio mantenimento e del nucleo familiare su base mensile;
- Il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dal compenso del professionista, nominato a fungere da OCC , di euro 8.990,54 oltre CP ed IVA, e dei professionisti (advisor e Legale) di euro 3.000,00 oltre CP e Iva da pagarsi entro 12 mesi dalla data del decreto di apertura della liquidazione dei beni ex art, 14 quinquies L. n. 3/12
- Il pagamento integrale dei crediti non pignorabili ex art. 545 c.p.c.;
- Pagamento integrale della TARI assistita da privilegio art. 2751 bis n. 20 C.C.;

- o Il pagamento parziale dei creditori chirografi, che verrà effettuato con il disinvestimento del 70% del TFR versato al Fondo Negri e successivi versamenti mensili rateali derivanti dalla retribuzione.

Come già indicato, il sottoscritto possiede entrate derivanti unicamente dalla retribuzione pari ad € 3.900,00 mensili secondo l'ultimo cedolino del mese di giugno 2021 ed uscite per il sostentamento proprio e del suo nucleo familiare pari ad € 2.850,00 circa.

Quindi, la somma mensile che potrebbe ragionevolmente essere messa a disposizione della massa creditoria con decorrenza dal mese successivo del decreto di apertura della Liquidazione del Patrimonio ai sensi dell'art. 14^{quinq}es L. 3/2012 ammonta ad 1.000,00 euro mensili per una durata massima di mesi 48 oltre 13^{ma} e 14^{ma} nel periodo di durata previsto in 48 mesi per un importo complessivo pari ad euro 56.000,00 che viene ad aggiungersi alla somma netta del TFR riscattato pari a circa euro 57.000,00.

La quota mensile disponibile per il soddisfacimento dei creditori non potrebbe essere superiore ad euro 1.000,00 somma non irrisoria tenuto conto che l'indice Istat 2020 fissa la soglia di povertà assoluta in euro 2.251,00 circa e la spesa media mensile necessaria per un tenore di vita dignitoso in euro 2.560,00 per nucleo familiare composto da una o più persona (tabella ISTAT costi al consumo per le famiglie – doc. 29).

Naturalmente il debitore si rimette alla misura che giustamente e correttamente verrà stabilita dal Giudice Designato.

Si precisa inoltre che il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, trattandosi di procedura concorsuale, comporta la revoca della cessione volontaria della quota del quinto dello stipendio (€ 905,40 in favore dell'istituto Prestitalia S.p.a.) poiché si è in presenza di cessione di crediti futuri inopponibili ai creditori concorsuali e del pignoramento in favore del creditore dott. Franco Parodi.

Ai fini dell'osservanza della presente proposta di pagamenti si confida nella nomina quale liquidatore del professionista già incaricato.

Il soddisfacimento dei creditori avverrà sulla base di un piano di pagamento predisposto dal Liquidatore, dopo il deposito del Programma di liquidazione e la definitiva formazione dello stato passivo, che consentirà di comporre le ragioni del ceto creditorio in linea capitale, escludendo gli interessi futuri, eccetto quelli già considerati alla data di deposito della richiesta di liquidazione del patrimonio.

In conclusione, si può affermare la bontà della proposta di liquidazione del patrimonio, atteso che qualunque soluzione alternativa, ad esempio, l'inizio di azioni esecutive individuali comporterebbe per i creditori il sostenimento di cospicue spese legali senza garanzia di soddisfazione del proprio credito in misura integrale, mentre la liquidazione del patrimonio consente una soddisfazione parziale dei creditori, garantendo le spese minime necessarie di sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare.

Tutto ciò premesso, il Sig. Barelli Riccardo, come in atti rappresentato, difeso, assistito e domiciliato, allegata la Relazione Particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 14 *ter* co.3 L. n. 3/2012

INSTA

Aaffinchè l'Ill.mo Tribunale adito, previa verifica dei presupposti di cui all' art. 7, co. 2, lett.a), b), c) d) e d *bis*) della Lg.n. 3/2012, ritenuta la documentazione prodotta idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, Voglia:

- 1) **Dichiarare** aperta la procedura del liquidazione ai sensi dell'art.14 *quinquies* , comma 1 L. n. 3/2012
- 2) **Nominare** il liquidatore nella persona dell'OCC;

- 3) **Disporre** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ed, in particolare, **disporre la revoca:**
- 3.a) della cessione volontaria della retribuzione mensile in favore del creditore Prestitalia S.p.a.;
- 3.b) della cessione del quinto in favore del Dott. Franco Parodi
- 4) **Stabilire** idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto.

Si producono i seguenti documenti:

1. istanza ex art. 15, comma 9 L. n. 3/2012
2. provvedimento di nomina dell'OCC
3. buste paga;
4. certificato residenza e stato di famiglia;
5. Fondo Mario Negri;
6. Visura catasto;
7. visure PRA;
8. foto casa
9. visura camerale "Lira Barelli" s.a.s.
10. visura protesti;
11. Estratto conto n. 7548480 Banca Carige S.p.a. al 30.06.2021;
12. Estratto conto corrente BPM;
13. Estratto conto corrente BNL
14. Carta Carige Pay;
15. Unico 2019
16. Unico 2020;
17. Unico 2021;
18. contratto locazione;
19. elenco spese mensili;
20. Tari 2020;

Avv. Simona Pometto Avv. Fabrizio Giusti
Via Gabriele D'Annunzio n. 2/50
16123 – Genova
tel. 010/59.42.84

simona.pometto@ordineavvgenova.it fabrizio.giusti@ordineavvgenova.it

21. Contratto noleggio auto;
22. Finanziamento Findomestic;
23. Finanziamento AGOS;
24. Finanziamento Prestitalia;
25. Carta American express;
26. Atto di precetto;
27. Verbale assegnazione somma;
28. Dichiarazione assenza di atti dispositivi patrimoniali;
29. Istat soglia di povertà 2020;
30. Elenco creditori;
31. Relazione Particolareggiata.

Genova, 01/03/2022

Avv. Simona Pometto

Avv. Fabrizio Giusti